

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2616)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1963 (V. Stampato n. 2668)*

**d'iniziativa dei deputati RAFFAELLI, CURTI Ivano, FALETRA, ALBERTINI, PASSONI, TREBBI e BIGI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 febbraio 1963*

**Disposizioni sull'imposta generale sull'entrata per i passaggi di merci  
fra cooperative e consorzi di approvvigionamento e loro soci**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

L'articolo 9 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, è modificato come segue:

« Non danno luogo ad entrata soggetta alla imposta di cui al decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modifiche ed integrazioni, i passaggi di merci che hanno luogo tra i consorzi di coo-

perative nei cui statuti siano espressamente previste le condizioni indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e le cooperative consorziate nonchè tra i consorzi o le cooperative aventi lo stesso fine e le piccole imprese commerciali, previste dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, che siano soci di detti consorzi e cooperative, semprechè i consorzi e le cooperative non esercitino il commercio al dettaglio in proprio, nè siano produttrici dei generi venduti, nè accordino credito ad interesse ai soci compratori ».